



SENTENZA N. 212/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso in materia di pensione iscritto al n. **73299** del registro di Segreteria proposto da **(omissis)**, rapp.to e difeso, giusta mandato su foglio separato, dall'avv. Ezio Maria Zuppari (c.f. ZPPZMR62T06F839N) ed anche disgiuntamente dall'avv. Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con i quali elett.te domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte), e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di ufficio presso le Pec eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it e avvocato.ferretti@pec.it e/o al fax n. 081/663383

contro

- **Ministero della difesa**, in persona del legale rappresentante p.t. Direzione generale della previdenza militare e della leva, I reparto – 4 ^ divisione;
- **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro p.t.
- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F. DRNNCL72M19F839Y) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A.

De Gasperi, n. 55 (Fax: 081 19926336 – pec: avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi nell'udienza del 10 aprile 2024 l'avv. Riccardo Ferretti, anche per delega dell'avv. Ezio Zuppari, il dott. Sarno per il Ministero della difesa e l'avv. Di Ronza per INPS

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente agiva per l'annullamento e/o disapplicazione:

a) della nota (M_D GPREV REG2020 0010879 31-01-2020) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare e della leva – I° Reparto – 4^a Divisione con la quale la domanda di pensione privilegiata proposta dal ricorrente è stata dichiarata inammissibile per decadenza;

b) della nota INPS del 9.04.2021 (prot. N. 0203667) con la quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente volta al riconoscimento di pensione privilegiata;

c) per quanto di ragione della nota del Comando Forze Operative SUD prot. M_D E26348 REG2018 0079138 del 18/09/2018 nella quale si dichiara l'assenza, con riferimento alla posizione del ricorrente, di istanze di riconoscimento di causa di servizio e/o procedimenti in corso ai sensi del DPR 461/2001;

d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente e nello specifico quelli concernenti la fase istruttoria della procedura nella parte in cui non hanno esteso l'istruttoria anche al CEDOC di

Milano ove il ricorrente ha, nei termini di legge, proposto istanza per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.

A tal riguardo l'istante rappresentava di essere in servizio come agente scelto della Polizia di Stato presso la questura di Napoli e di aver prestato servizio prima nell'Arma dei Carabinieri 21/05/1997 al 21/05/1998 e, successivamente, nell'Esercito Italiano presso il 21° Reggimento Genio Guastatori, con sede in Caserta, per un periodo continuativo di oltre 8 anni dal 08/04/2002 al 21/09/2010. Nello specifico, il periodo di servizio prestato dal sig.(omissis) era suddiviso, senza soluzione di continuità, in una prima ferma di durata triennale dal 8 aprile 2002 al 8 aprile 2005 e, successivamente, da più rafferme di durata biennale, per i bienni 2005 – 2007, 2007 – 2009 e 2009 – 2011. Durante tale periodo il sig.(omissis) veniva impiegato per servizi di vigilanza e pattugliamento in aree bombardate con uranio impoverito nel corso del conflitto serbo bosniaco.

Al rientro in Italia, avendo prima della partenza aderito al Protocollo Mandelli, legge 28 febbraio 2001 n. 27 (art. 4-bis), il ricorrente era sottoposto, presso il Centro Militare di Medicina Legale di Caserta, ad una serie di controlli di routine per il monitoraggio sulle condizioni sanitarie dopo il rientro dalla missione in Kosovo. Nel corso del Protocollo Mandelli, la cui durata è di cinque anni, si evidenziava la formazione di un “gozzo nodulare normofunzionante”. Nel mese di febbraio 2007, il ricorrente, scopriva in prossimità del pomo di adamo una “pallina” (nodulo tiroideo), tempestivamente lo stesso contattava il medico di famiglia il quale prescriveva dei prelievi alla tiroide e consigliava una visita specialistica con un

endocrinologo. In data 23/02/2007, presso l’Azienda Ospedaliera Università Federico II Dipartimento Assistenziale di Oncologia ed Endocrinologia clinica, era diagnosticato al ricorrente un “gozzo nodulare normofunzionante” con terapia a base di Eutirox e prescrivendo esame diagnostico “FNAB NODULO LOBO DX”. In data 16/10/2007, il Comando di appartenenza del sig.(omissis) lo inviava presso il Dipartimento di Medicina Legale di Caserta dove si accertava, a seguito di visite specialistiche, della formazione di un “gozzo nodulare normofunzionante”, con alterazione delle transaminasi e della terapia con Eutirox.

Nel corso degli anni successivi il ricorrente si sottoponeva a controlli periodici della tiroide presso il Dipartimento di Medicina Legale di Caserta e l’Azienda 3 Ospedaliera Università Federico II, Dipartimento di Endocrinologia clinica senza riscontrare particolari sviluppi clinici fino al 2013. Nell’anno 2013, però, il ricorrente oltre a subire un grave trauma a causa di un incidente automobilistico (un’auto lo travolgeva causandogli la frattura scomposta del 4° metacarpo, contrattura dei trapezi con episodi lipotimici vasovagali e trauma toracico con infrazione della 6° costola sx), accusava altresì un improvviso aggravamento della predetta patologia che gli comportava la necessità di essere sottoposto ad un intervento chirurgico (Tiroidectomia Totale, Carcinoma papillare della tiroide) con ricovero programmato per il mese di maggio 2013. A seguito di tale improvviso aggravamento ed in relazione a tale patologia (Distiroidismo in soggetto con gozzo colloidicistico), il ricorrente, prima di essere sottoposto al predetto delicato intervento chirurgico, presentava, in data 26/04/2013, al Ministero

dell'Interno – precisamente alla Questura di Milano – di cui, nelle more, era divenuto dipendente, istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, iscritta al prot. N. 07245, della menzionata patologia ai fini della concessione dei benefici economici connessi, tra i quali anche la pensione privilegiata. In data 14/5/2013, il ricorrente era quindi ricoverato e sottoposto all'intervento di “tiroidectomia totale per gozzo nodulare con carcinoma papillare” presso l'Azienda Ospedaliera Università Federico II Dipartimento Assistenziale integrato di diagnostica morfologica e funzionale, radioterapia e medicina legale, per un ciclo di terapia radiometabolica con somministrazione di 3700 Mbq (100mCi).

La CMO con il verbale n. 1823 del 19.11.2014 ascriveva la suddetta infermità alla categoria tabellare Tab. B e la sua conoscibilità al 04.07.2012.

In data 10.12.2014 il ricorrente, con istanza depositata presso la Questura di Milano, chiedeva di essere nuovamente sottoposto a visita.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il MEF, con il provvedimento emesso nell'adunanza n. 274/2015 del 19.10.2015, emetteva parere negativo rispetto alla dipendenza della suddetta patologia da causa di servizio.

Il ricorrente proponeva avverso detti provvedimenti ricorso al Tar Lazio (ricorso rg. 5295/2017).

Nel ricorso si legge in punto di fatto che «*In corso di giudizio il Ministero dell'Interno con nota n. 968972017 del 18.10.2017 inviava al Comitato di verifica per le cause di servizio una richiesta di riesame del parere n. 18688/2018 (oggetto della predetta impugnativa tutt'oggi pendente dinanzi al*

TAR Lazio).

All'esito dell'adunanza n. 1903 del 17.06.2019 il Comitato di verifica per le cause di servizio emetteva il Parere n. 968972017 che confermava il precedente parere negativo, pertanto, anche quest'ultimo atto veniva tempestivamente impugnato con motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio di Roma.

Il ricorso proposto dal sig.(omissis) avverso i suddetti provvedimenti è tutt'ora pendente ed è in attesa di fissazione dell'udienza di merito, sicché, la procedura instaurata dal sig.(omissis) con l'istanza del 26 aprile 2013, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che lo affligge, non può certamente dirsi conclusa, essendo i relativi provvedimenti sub iudice.

Ad ogni buon conto, il sig.(omissis) inoltrava due ulteriori istanze, questa volta dirette alla sede provinciale dell'INPS di Roma (istanza datata 26/06/2018) ed al Ministero della Difesa (istanza datata 20/06/2018 e protocollata il 03/07/2018), con le quali ribadiva le richieste già avanzate con l'istanza del 26 aprile 2013, presentata al Ministero dell'Interno – Questura di Milano, specificando la richiesta di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria per la summenzionata patologia (Distiroidismo in soggetto con gozzo colloidocistico) ed il conseguente aggravamento determinato dall'operazione chirurgica subita "Tiroidectomia Totale, Carcinoma papillare della tiroide".

In virtù di tali istanze, l'Amministrazione con la nota prot. A21810746 convocava nuovamente il sig.(omissis) a visita medica per il 24/06/2019.

Inopinatamente e senza tener conto del fatto che la suddetta procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è ad oggi ancora pendente, il Ministero della Difesa, con la nota M_D GPREV REG2020 0010879 31-01- 2020, dichiarava inammissibile l'istanza presentata dal ricorrente sulla base della seguente motivazione: “Al riguardo preme evidenziare che trattandosi di 1^ istanza, vige la disciplina dettata dall'art. 169 del DPR 1092/1973 che 5 testualmente stabilisce che:

[..]. [...].

Ciò nonostante, questa A.D. ha provveduto ad effettuare le dovute ricerche presso il CEDOC di Napoli in esito alle quali, con nota pervenuta con prot. N. 130495 dell'26/10/2018, è emerso che non risultano agli atti istanze di pensione o di dipendenza da causa di servizio presentate dalla S.V. entro il termine di 5 anni dal collocamento in congedo (21/09/2010) nonché dalla data di manifestazione/conoscenza dell'infermità che, come risulta dal P.V. n. A21810746 del 29/11/2019 redatto dalla C.M.O. di Roma, è avvenuta il 14/05/2013.

Tutto ciò premesso, si comunica che la domanda in esame non potrà avere ulteriore corso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 17 del DPR nr. 461/2001 (inammissibilità/improcedibilità dell'istanza)”.

Ebbene, la fase istruttoria della procedura volta all'adozione del diniego oggetto di impugnativa è afflitta da un macroscopico vizio concernente l'omesso accertamento della pendenza della procedura instaurata con l'istanza del 26 aprile 2013 presentata dal sig.(omissis) al Ministero dell'Interno – Questura di Milano, che è stata del tutto ignorata

dall'Amministrazione resistente la quale si è limitata ad una sommaria verifica solo presso il CEDOC di Napoli.

Infine, l'INPS con la nota del 9.04.2021 (prot. N. 0203667) prendeva atto di quanto stabilito dal Ministero della Difesa nel citato provvedimento e respingeva definitivamente l'istanza presentata dal ricorrente volta al riconoscimento di pensione privilegiata».

Il ricorrente dopo aver indicato quanto sopra (riportato in punto di fatto), riteneva il provvedimento che dichiarava inammissibile la sua richiesta di riconoscimento di pensione privilegiata, nonché la nota di INPS e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, illegittimi e gravemente lesivi e perciò meritevoli di annullamento.

A tal riguardo formulava un motivo, rubricato “*I. VIOLAZIONE DELL'ART. 169 del DPR 1092/1973. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI LEGALI NECESSARI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, PER ISTRUTTORIA ERRONEA ED INCOMPLETA, PER TRAVISAMENTO, PRESUPPOSTO ERRONEO E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE ART. 97 COST.*”

Era spiegato che il Ministero della difesa era incorso nell'errore fondato sul fatto che il ricorrente non avrebbe proposto istanza di pensione privilegiata o per il riconoscimento della causa di servizio dell'infermità sofferta. Il Ministero avrebbe però interessato solo il CEDOC di Napoli, mentre il ricorrente nel 2013 prestava servizio presso la Questura di Milano.

Peraltro risulterebbe dal P.V. n. 7 A21810746 del 29/11/2019 dal CMO di

Roma che la conoscenza dell'infermità sarebbe formalmente avvenuta solo il 14/05/2013.

Inoltre, occorre precisare che la procedura instaurata con l'istanza, presentata al Ministero dell'Interno, del 26/04/2013 non si sarebbe affatto conclusa, bensì sarebbe ancora pendente essendo i pareri negativi adottati dal Comitato di verifica per le cause di servizio e i conseguenti provvedimenti del Ministero dell'Interno oggetto di ricorso giurisdizionale pendente dinanzi al TAR Lazio di Roma (nrg. 5295/17) ed in attesa di fissazione dell'udienza di merito.

Peraltro il Ministero della difesa si sarebbe contraddetto perché con nota M_D GPREV 0016248 del 23/02/2021, contraddicendo quanto in precedenza affermato nella nota del 31/10/2020, riconosceva che “è attualmente in corso il procedimento relativo all'istanza del nominato in oggetto volta a ottenere il riconoscimento della riconducibilità dell'infermità sofferta alle particolari condizioni ambientali ed operative della missione svolta, ai fini della liquidazione degli speciali benefici previsti dal DPR n. 24/2006 per le vittime del dovere/equiparati”, dimostrando quindi che, al contrario di quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, sarebbe ad oggi pendente una procedura di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia per la quale si richiede il riconoscimento della pensione privilegiata.

Per le ragioni esposte il ricorrente testualmente affermava «*Si conclude, previa fissazione dell'udienza e dei relativi termini, per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge in merito alle spese da attribuirsi agli avv.ti antistatari*».

In data 27 marzo 2024 depositava la propria memoria INPS, nella quale

innanzitutto rilevava che non sarebbe stata presentata la domanda amministrativa di pensione privilegiata entro il quinquennio dalla cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 169 DPR 1092/1973. Inoltre l'ente faceva presente che il giudizio innanzi al TAR si era concluso con sentenza n. 15968/2022 di rigetto.

In via subordinata e gradata, comunque l'ente riteneva che non vi fossero i presupposti per conseguire la pensione. E, in subordine, per il caso di accoglimento della domanda, eccepiva la prescrizione dei ratei anteriori al primo atto interruttivo.

In conclusione, INPS chiedeva fosse dichiarato inammissibile il ricorso.

In data 29 marzo 2024 depositava la propria memoria il Ministero della difesa, che ribadiva la tardività della domanda di pensione privilegiata ai sensi dell'art. 169 DPR 1092/1973. In ogni caso, il Ministero affermava di aver richiesto al Ministero dell'interno anche i provvedimenti negativi di dipendenza da causa di servizio della patologia oncologica. E l'amministrazione quindi, al fine di una corretta e congruente trattazione della pratica di pensione privilegiata del ricorrente sotto il profilo istruttorio ed al fine di una migliore difesa, chiedeva di concedere un termine a rinvio per consentire l'acquisizione della predetta documentazione richiesta al Ministero dell'Interno. Qualora non fosse concesso il richiesto termine, l'ente chiedeva che la domanda attorea fosse respinta sul presupposto dei giudizi negativi sulla dipendenza da fatti di servizio della patologia lamentata espressi dal competente Comitato di Verifica per le cause di servizio, ed in subordine che la questione fosse rimessa al Ministero per l'eventuale prosieguo dell'iter

istruttorio.

Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si eccepiva la speciale prescrizione di cui all'art. 191 comma 3 del DPR n. 1092/1973 con decorrenza degli eventuali ratei pensionistici da data non anteriore al 01/08/2018, primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza pensionistica. In via del tutto residuale si eccepiva altresì la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 428/1985.

All'udienza del 10 aprile 2024 il difensore del ricorrente non si opponeva alla richiesta di rinvio della trattazione del giudizio formulata dal Ministero della difesa, così come non si opponeva il difensore di INPS. Sulla richiesta di rinvio, la decisione era riservata e al termine della discussione la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto, verificata la notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del ricorso e del dfu, deve dichiararsi la contumacia del Ministero dell'interno, che risulta non costituito.

2. Priva di utilità risulta la richiesta di rinvio formulata dal Ministero della difesa, perché se accolta il deposito della documentazione ulteriore non sarebbe utile ai fini della decisione, per quanto di seguito spiegato.

3. In questo giudizio occorre poi preliminarmente valutare l'ammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell'art. 152 c.g.c. lettera c) il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda e, ai sensi dell'art. 153, comma 1,

in assenza di ciò il ricorso è inammissibile.

Nelle conclusioni del ricorso introduttivo di questo giudizio semplicemente si afferma *Si conclude, previa fissazione dell'udienza e dei relativi termini, per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge in merito alle spese da attribuirsi agli avv.ti antistatari»*.

Pertanto nelle conclusioni del ricorso non è specificata la domanda, ovvero non è specificato quale sia il c.d. “bene della vita”/diritto a cui aspira il ricorrente o, in alternativa, quale specifica pronuncia venga richiesta a questo giudice.

Peraltro la domanda giudiziale, e il relativo oggetto, non è ricavabile neanche dal ricorso nel suo complesso.

Nell'epigrafe dello stesso si legge che il ricorrente agiva per l'annullamento e/o disapplicazione di alcune note/provvedimenti. Dopo l'illustrazione del fatto, peraltro con qualche indicazione confusa (come ad esempio a pag. 4 del ricorso dove si indica che il Ministero dell'interno in corso di giudizio inviava nel 2017 una richiesta di riesame di un parere del 2018) si formula un solo motivo di ricorso che è rubricato “Violazione dell'art. 169 del DPR 1092/1973. Eccesso di potere per carenza ei presupposti legali necessari per l'adozione del provvedimento, per istruttoria erronea ed incompleta, per travisamento, presupposto erroneo e contraddittorietà, Violazione del giusto procedimento. Violazione art. 97”.

Dal ricorso quindi si evince che il ricorrente probabilmente vuole ottenere l'annullamento delle note impugnate per vizi di legittimità.

Orbene, il giudizio innanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria.

Viene infatti devoluto in giudizio l'intero rapporto al quale è riferito il provvedimento impugnato. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, il giudizio «non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi (Corte dei conti, sez. I d'App., sent. n. 387 del 2017)» (così fra le tante Sez. Sicilia, n. 915/2021).

Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, anche di recente (sez. Toscana, n. 12/2024) «“il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto”. Pertanto, “l'attività del giudice contabile” non è affatto “preordinata all'annullamento degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un

rapporto giuridico controverso”, sicché si sostanzia “*in una cognizione piena sul rapporto*”, ivi comprese “*tutte le questioni inerenti l’an e il quantum*”, “*rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi*”. Ne consegue che “*non rileva*” nemmeno “*il silenzio serbato dall’Amministrazione previdenziale sulla domanda amministrativa*” di parte ricorrente, “*ma piuttosto va valutato se quest’ultima fosse effettivamente titolare del diritto vantato*” (così, da ultimo, *ex plurimis*, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022)».

Questo giudice conosce del rapporto, a cui l’eventuale atto impugnato si riferisce, e decide su domande relative all’ottenimento del bene della vita a cui il ricorrente aspira.

L’annullamento di un provvedimento amministrativo per vizi di legittimità ricade nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. L’eventuale disapplicazione di un provvedimento amministrativo è invece sempre in funzione dell’ottenimento di “qualcos’altro”.

Del resto, se questo giudice annullasse o disapplicasse le note impugate, il ricorrente non otterrebbe il bene della vita/ diritto a cui aspira, perché dall’annullamento ne deriverebbe soltanto la riemersione del potere dell’amministrazione di decidere. Pertanto, rispetto al diritto di cui si ritiene essere titolari, nessuno interesse vi sarebbe ad adire questo giudice, che è e rimane giudice del rapporto.

In conclusione, l’oggetto della domanda proposta in giudizio doveva essere determinato e nel caso di specie così non era in modo specifico nelle conclusioni del ricorso, né evincibile dall’intero ricorso rispetto alle pronunce

che può adottare questo giudice.

Conseguentemente, il ricorso è inammissibile perché non è determinato l'oggetto della domanda proposta a questo giudice.

Si rammenta infine che la questione di inammissibilità come sopra sollevata d'ufficio e decisa non necessita di essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., come richiamato dall'art. 7 c.g.c.

A tal riguardo infatti si evidenzia che, trattandosi di questione processuale, come quelle tecnicamente afferenti alle condizioni dell'azione, la questione rilevata d'ufficio non necessita di essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c. (sez. I appello, n. 385/2018 e la richiamata Cass., n. 15019/2016). Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, «Il principio della c.d. terza via (o della sentenza a sorpresa) - in base al quale è nulla la decisione fondata su questione non sottoposta al contraddittorio delle parti - non si applica infatti in caso di questione di puro diritto e, quindi, di mero rito rilevata di ufficio senza procedere alla sua previa segnalazione alle parti onde consentire loro di aprire la discussione su di essa:

- in primo luogo, perchè in tali circostanze, da tali omissioni può derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (da ultimo: Cass. 16 febbraio 2016, n. 2984; Cass. 12 aprile 2013, n. 8936);

- in secondo luogo, neppure in astratto si configura la violazione dell'art. 101 c.p.c., perchè anche la prospettazione preventiva alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. 26 maggio 2016, n. 10895; Cass.

Sez. Un., 15 dicembre 2015, n. 25208; Cass., ord. 5 marzo 2014, n. 5226; Cass. 7 novembre 2013, n. 25054; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935)» (Cass. 15019/2016).

Anche di recente la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che non si viola l'art. 101 c.p.c., quando la questione sollevata d'ufficio è una questione di mero diritto ricavata dai dati fattuali oggetto del dibattito processuale (Cass., n. 41670/2021).

3. A mente dell'art. 31 c.g.c., definendo il giudizio con l'accoglimento di una questione pregiudiziale, si compensano le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del Ministero dell'interno;
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio in data 10 aprile 2024.

Il Giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Napoli, 11.04.2024

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli